

UNICUSANO
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI SELEZIONE E DELLO
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DEI RICERCATORI CON CONTRATTO A
TEMPO DETERMINATO EX ART. 24 LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240.
Approvato dal Comitato Tecnico Organizzatore in data 20 febbraio 2013
Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 05 aprile 2013
Emanato con Decreto Rettorale n.555 del 05.aprile 2013

Art. 1 Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina, ai sensi della legge n. 168/1989 e nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005 e delle disposizioni di cui alla legge n. 240/2010, le modalità di selezione dei ricercatori a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca, didattica ordinaria, come previsto dalla legge 240 2010 del 30 dicembre 2010 didattica complementare come previsto dal modello formativo dell'Università e servizi agli studenti, nonché il regime giuridico e il trattamento economico spettanti.

Art. 2 Tipologie contrattuali

1 Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università ed il ricercatore a tempo determinato è disciplinato da un contratto di lavoro subordinato di diritto privato stipulato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale. La stipula dei contratti del presente articolo è finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica complementare e di servizio agli studenti. Le modalità di svolgimento delle attività di cui al comma 2 del presente articolo sono stabilite dal contratto e nei regolamenti di ateneo. I contratti hanno le seguenti tipologie:

- a. contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro dell'Istruzione, università e ricerca; i predetti contratti possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse;
- b. contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di

analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri. Tali contratti possono essere stipulati anche con coloro che hanno usufruito per almeno 3 anni di contratti ai sensi dell'art.1 comma 14 della legge 230/05.

2. I contratti di cui alla lettera a), possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito. I contratti di cui alla lettera b), sono stipulati esclusivamente con regime di tempo pieno. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica ordinaria, di didattica complementare, di servizio agli studenti e di tutoring è regolato dalle disposizioni vigenti e dal modello formativo dell'Università.

Art. 3 Finanziamento

1. Al finanziamento dei contratti si provvede con:

- fondi dell'Unione europea, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e di enti di ricerca stanziati per l'espletamento di progetti di ricerca;
- fondi di soggetti terzi (pubblici e privati) nell'ambito di rapporti convenzionali con l'Ateneo o con sue strutture.
- fondi propri e disponibili dell'Ateneo e delle sue strutture.

Art. 4 Attivazione della procedura

1. La struttura di riferimento, in coerenza con le esigenze relative alle attività di ricerca, di didattica ordinaria, di didattica complementare e di servizi agli studenti, delibera in merito alle richieste di attivazione di contratti per ricercatore a tempo determinato. Le proposte devono indicare quanto segue:

- settore concorsuale e un eventuale profilo;
- indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare;
- l'eventuale progetto-programma di ricerca, la sua durata e il responsabile scientifico;
- la durata del contratto;
- la struttura di afferenza competente ai sensi dello Statuto e la sede di svolgimento delle attività;
- il corrispettivo contrattuale proposto per i contratti di cui all'art. 24, comma 3 lettera b) della legge n. 240/2010;
- i fondi sui quali graverà il contratto;
- le attività oggetto del contratto, gli obiettivi scientifici e l'impegno didattico (attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti) che verranno assegnati al ricercatore;
- gli ulteriori requisiti richiesti ai candidati determinati dagli indirizzi triennali di sviluppo dell'università definiti dal Consiglio di Amministrazione dell'Università;
- l'eventuale attività assistenziale richiesta;

- l'attività svolta come docente di riferimento (previsto dal DM del 30 gennaio 2013, n° 47);
- la/e lingua/e straniera/e di cui i candidati dovranno dimostrare adeguata conoscenza;
- titoli eventualmente, ritenuti equivalenti al dottorato di ricerca.

-

2. La proposta di attivazione, come sopra formulata, è sottoposta all'approvazione del Senato Accademico la cui deliberazione è inviata al Consiglio di Amministrazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione, esamina la delibera della struttura di riferimento e/o del Senato accademico e, precisando eventualmente criteri e parametri integrativi che possono contribuire al profilo del candidato, approva le proposte di attivazione e autorizza il bando.

4. L'approvazione non vincola il Consiglio alla stipula del contratto a tempo determinato, essendo questa subordinata alla successiva valutazione da parte dello stesso Consiglio degli esiti della procedura

Art. 5 Commissione esaminatrice

1. Il Rettore nomina la Commissione esaminatrice, costituita da professori (ordinari o associati), che valuteranno il profilo scientifico, e da esperti, per la valutazione complessiva, rispetto al profilo indicato nel Bando.
2. In ordine, i componenti della Commissione saranno:
 - un Professore ordinario o associato, anche di altre Università, con funzioni di Presidente designato dal Rettore;
 - un professore, ordinario o associato, appartenente al settore scientifico disciplinare specifico o affine, proveniente da Università italiane o europee designato dal Rettore;
 - due esperti designati dal Presidente del CdA;
3. La Commissione esaminatrice svolge le attività di qualificazione dei candidati, e deve concludere i propri lavori entro la data stabilita nel Decreto di nomina del Rettore. Il Rettore può prorogare il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione per un ulteriore periodo non superiore al mese. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro il nuovo termine fissato, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

4. Il Decreto del Rettore di nomina della Commissione è reso pubblico sul sito di Ateneo.

Art. 6 Procedura di qualificazione e di selezione

6.1 Partecipazione

1. Al reclutamento dei ricercatori con contratto a tempo determinato si procede mediante selezione pubblica, con bando di selezione che è adottato dal Rettore su conforme autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

2. Il bando è pubblicato sul sito di Ateneo e su quelli del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'Unione europea. Di tale pubblicazione è dato avviso sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

3. I candidati devono produrre domanda di partecipazione alla selezione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione nel sito del M.I.U.R. Il bando può prevedere la trasmissione telematica delle candidature e, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni. Sono ammessi a partecipare alla procedura di valutazione i candidati italiani o stranieri in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero. Il bando individua quali titoli saranno ritenuti equivalenti a quelli del dottorato di ricerca.

Limitatamente alle selezioni per contratti di cui all'articolo 3, lettera b) del presente Regolamento, la partecipazione è riservata ai soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca, i quali abbiano usufruito per almeno tre anni anche non consecutivi:

- a. di contratti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del presente regolamento;
- b. di contratti di cui all'articolo 1, comma 14, della Legge 230/2005;
- c. di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della Legge 449/1997, e successive modificazioni, o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della Legge 398/1989, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri;

4. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione. In qualunque momento della fase di selezione è prevista l'esclusione con motivato provvedimento rettorale notificato all'interessato.

Non sono ammessi coloro che hanno in essere o che hanno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli articoli 22 e 24 della legge 240/10 presso l'Università o altri atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 22 della legge 240/10 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

5. Sono esclusi dalla possibilità di partecipare alle procedure selettive i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima e seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio.

Art. 7. Processo di qualificazione

1. La Commissione esaminatrice, nella composizione ristretta ai professori universitari fissati i criteri di valutazione e i criteri di formazione della graduatoria, procede alla valutazione di qualificazione attenendosi alle seguenti disposizioni:

1.1. valutazione preliminare dei candidati, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale.

1.2. formazione di una prima graduatoria di candidati, che sono tutti invitati alla discussione pubblica. La formazione della graduatoria viene effettuata in base alla seguente scala di punteggi: fino ad un massimo di 30 sono riservati alle pubblicazioni scientifiche fino ad un massimo di 15 ai titoli professionali.

2. La Commissione esaminatrice nella composizione integrata dagli esperti procede alla:

2.1 discussione pubblica per ogni candidato che verterà sia sugli aspetti scientifici, sia sugli aspetti professionali; sul curriculum e sulla seconda lingua come da bando, nonché sulla conoscenza circa la somministrazione della didattica nelle università telematiche. Alla discussione sono assegnati a ciascun candidato fino ad un massimo di 55 punti.

2.2 Formulazione di una graduatoria finale sulla base dei punteggi assegnati.

2.3 Individuazione del candidato primo classificato da proporre al Senato Accademico per l'attribuzione del contratto, mediante redazione di un sintetico giudizio collegiale.

3. Tutta la documentazione della qualificazione è inviata al Senato Accademico, per le decisioni di competenza.

4. Il Senato Accademico, verificato l'iter realizzato dalla Commissione esaminatrice, prende atto del risultato finale della selezione e si pronuncia sulla proposta della Commissione, con delibera da inviare al Consiglio di Amministrazione per quanto di sua competenza.

5. La regolarità formale degli atti è accertata con decreto rettorale entro venti giorni dalla delibera del Consiglio di Amministrazione. Di tale accertamento viene data pubblicità telematica sul sito di Ateneo. Nel caso in cui il Rettore riscontri vizi di forma, entro il termine di venti giorni, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla

Commissione esaminatrice per la regolarizzazione, stabilendo il termine per l'adempimento.

6. Per quanto non espressamente disciplinato si applicano, ove compatibili, i principi sanciti dal D.P.R. n. 487/94.

Art. 8 – Stipulazione del contratto

1. Sulla base della proposta di attribuzione del contratto , il Consiglio di Amministrazione si riserva la possibilità di fare una offerta contrattuale nella quale sarà precisato: la tipologia contrattuale, l'impegno didattico richiesto, gli impegni scientifici previsti, il trattamento economico proposto, che non potrà essere inferiore ai minimi retributivi previsti dal 24 della Legge 240/2010. Sarà altresì indicata la scadenza entro la quale il candidato vincitore dovrà comunicare la propria accettazione dell'offerta.

Qualora il destinatario dell'offerta contrattuale , entro il termine indicato per l'accettazione della stessa o per l'inizio delle attività, per qualunque motivo non assuma l'impegno della prestazione, sarà considerato rinunciatario con la definitiva decadenza del diritto al conferimento del contratto.

Nel caso si verifichi la condizione di cui al precedente comma, il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di una offerta contrattuale al secondo dei candidati inclusi nella graduatoria finale, esternando tale facoltà al Senato Accademico ai fini della acquisizione di un giudizio sintetico collegiale.

2. Nel caso di accettazione dell'offerta formulata, l'Università provvede a perfezionare il rapporto di lavoro mediante la stipula di un contratto di diritto privato da lavoro dipendente a tempo determinato, della durata prevista per tipologia (art. 3): lettera a) durata di tre anni prorogabile per soli due anni, e possibilità di rinnovo del contratto; per la tipologia b) durata triennale, non rinnovabile.

3. Ove il Consiglio di Amministrazione non deliberi di procedere alla proposta di contratto la procedura di selezione potrà essere rinnovata

Art. 9 Incompatibilità

1. I contratti di cui al presente regolamento non sono cumulabili né con analoghi contratti, neppure se stipulati in altre sedi universitarie o con strutture scientifiche private, né con borse di Dottorato di ricerca, né con assegni di ricerca o borse di

ricerca *post-lauream*, né, in generale, con qualsiasi borsa di studio o assegno a qualunque titolo conferiti anche da enti terzi, con l'eccezione dei finanziamenti per lo svolgimento di attività di ricerca o di *stage* all'estero, in quanto funzionali al programma di ricerca. Sono incompatibili inoltre con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati.

2. Per i titolari dei contratti di cui al presente regolamento valgono, in quanto applicabili, le incompatibilità previste dai commi 9, 10, 11, 12 dell'art. 6 della legge n. 240/2010.

Art. 10 Contratto individuale di lavoro

1. Nel contratto deve essere indicato quanto segue:

- le principali attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa, e di servizio agli studenti affidate;
- il programma di ricerca e la relativa durata, qualora indicato nel bando;
- gli obiettivi di produttività scientifica;
- la data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;
- il regime d'impegno (tempo pieno o definito);
- l'indicazione del trattamento economico e previdenziale;
- la struttura di afferenza e la sede di svolgimento delle attività;
- il responsabile del programma di ricerca qualora questo sia previsto nel bando;
- il settore scientifico-disciplinare;
- l'eventuale attività assistenziale;
- le modalità di verifica delle attività svolte.

2. Per quanto attiene alla regolazione di comportamenti si fa riferimento anche al codice etico dell'Università

Art. 11 Rapporto di lavoro

1. Il rapporto di lavoro è di natura subordinata a tempo determinato, per lo svolgimento di attività di ricerca, didattica, didattica integrativa e servizi agli studenti ed è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente.

2. La sede di svolgimento dell'attività lavorativa e le modalità di effettuazione dell'attività stessa sono individuate dalla struttura che ha proposto l'attivazione del contratto.

3. L'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti deve essere autocertificata.

4. Il ricercatore è tenuto al termine di ciascun anno a redigere una relazione circa i risultati conseguiti nell'ambito dell'attività di ricerca svolta e una relazione sull'attività didattica, da inoltrare alla struttura competente ai sensi dello statuto.

5. La competenza disciplinare è regolata dall'art. 10 della legge n. 240/2010.

6. Il ricercatore a tempo determinato che afferisce, in base al contratto individuale di lavoro, a una struttura convenzionata con il Servizio sanitario nazionale e sia inquadrato in un settore scientifico-disciplinare coerente all'attività clinica o sia in possesso di diploma di specializzazione di area medica, può svolgere, nell'ambito delle attività di ricerca prevista dal contratto, anche attività assistenziale, espletando la stessa nel rispetto degli accordi tra ente convenzionato e Ateneo.

Art. 12 Trattamento economico

1. Il trattamento economico è disciplinato dalla legge n. 240/2010.

2. Ai fini dell'attribuzione ai titolari dei contratti di cui all'art. 24, comma 8, lettera b) della legge n. 240/2010, nel rispetto del limite normativamente fissato, si deve far riferimento ad uno o più dei seguenti requisiti:

- eccellenza delle pubblicazioni;
- conseguimento di un premio o di un riconoscimento internazionale;
- ottenimento di un finanziamento su base competitiva da parte di qualificate istituzioni culturali.

3. Il Consiglio di Amministrazione quantifica in termini economici la proposta di attribuzione del trattamento economico.

Art. 13 Risoluzione del contratto

1. La risoluzione del contratto è determinata:

- dalla scadenza del termine;
- dal recesso per giusta causa di una delle parti, che opera dal momento della ricezione, da parte della controparte, della relativa comunicazione;
- dalla valutazione negativa da parte della struttura richiedente dell'attività svolta.

Art. 14 Selezioni indette e finanziate dall'Unione europea da altri enti nazionali o internazionali

1. Ai vincitori di selezioni indette e finanziate dalla Unione europea o da altri enti nazionali o internazionali su specifici progetti, è applicato il trattamento economico previsto dal progetto stesso e quello normativo previsto dal presente regolamento in quanto compatibile

Art. 15 Norme transitorie

1. In assenza della costituzione degli Organi indicati nei precedenti articoli, si deve intendere la competenza del Comitato Tecnico Organizzatore.

Art.16 Emanazione del presente regolamento

1. Il presente regolamento è emanato con decreto del Rettore su conforme deliberazione del Consiglio di Amministrazione è pubblicato integralmente sul sito dell'Università e comunicato al MIUR.